



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 09-02-2001

SG(2001) D/ 286069
1998/2346

Signor Ministro,

ho l'onore di rimmetterLe il testo di un parere motivato della Commissione, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, per cattiva applicazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Margot Wallström
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

Allegato: doc. C(2000) 4381 definitivo

S.E.
On. Lamberto Dini
Ministro degli Affari esteri
P.le Farnesina, 1

I - 00194 ROMA



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09-02-2001

C(2000) 4381 definitivo

PARERE MOTIVATO

indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE,
per cattiva applicazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturalì e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

PARERE MOTIVATO

indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE,
per cattiva applicazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturalì e seminaturalì e della flora e della fauna selvatiche

I

Diritto comunitario

1. L'obiettivo della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.
3. L'articolo 4 della direttiva disciplina la procedura ai sensi della quale questa rete viene identificata: in primo luogo una lista di siti di Importanza Comunitaria (pSIC) viene proposta dagli Stati membri, poi una lista comunitaria di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) viene adottata dalla Commissione sulla base delle suindicate proposte; infine i SIC sono classificati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dagli Stati membri.
4. Misure di salvaguardia sono stabilite per le Zone Speciali di Conservazione all'articolo 6, comma 2 della direttiva 92/43/CEE: "Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva".
5. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
6. L'articolo 4, comma 5, stabilisce che non appena un sito è iscritto nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) adottato dalla Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6.
7. L'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE stabilisce che gli obblighi derivanti dall'articolo 6, commi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Pertanto, le obbligazioni derivanti dall'articolo 6, commi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE sono applicabili alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

8. L'articolo 10 del trattato recita: *Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.*

II

La procedura a norma d'articolo 226 del trattato CE

9. La Commissione aveva invitato le autorità italiane a fornire informazioni su un progetto per la costruzione di un villaggio turistico (che risultava comprendere complessi alberghieri per una cubatura totale di 450 000 m³ e tre o cinque campi da golf) in località *Is Arenas* in provincia di Oristano. Tale progetto, che ricade nella tipologia di classi di progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (11.a Villaggi di vacanza, complessi alberghieri), risultava non essere stato sottoposto né a procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) conformemente agli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE, né a procedura di verifica al fine di stabilire se la procedura valutazione di impatto ambientale fosse necessaria e risultava suscettibile di avere un impatto significativo sui Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE ITB 002228 *Is Arenas*, ITB000035 *Sale 'e Porcus*, ITB000038 *Stagni di Putzu Idu* (che confina con il sito *Is Arenas* e che è una IBA) e sulla Zona di Protezione Speciale designata ai sensi della direttiva 79/409/CEE ITB034007 *Sale 'e Porcus* (la quale comprende lo stagno di *Is Benas* anch'esso confinante con il sito di *Is Arenas*).
10. Dopo aver valutato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane - inclusa la lettera della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (d'ora in avanti definita la Rappresentanza italiana) del 3 aprile 2000, che non è citata nella lettera di messa in mora del 10 aprile 2000 e che, in ogni caso, non aggiungeva alcuna informazione rilevante poiché il suo unico contenuto era la trasmissione di una lettera del 25 febbraio 2000 del Ministero dell'Ambiente italiano alle autorità della Regione Sardegna con la quale il Ministero chiedeva, in riferimento al progetto di *Is Arenas*, di rispondere alle precedenti richieste di informazione e di applicare le procedure previste dalla normativa italiana in materia di VIA e Habitat - con lettera di messa in mora (SG (2000) D/103014 del 10 aprile 2000), la Commissione ha informato le autorità italiane che considerava che, alla luce degli elementi in suo possesso,
11. avendo omesso di sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di costruzione di un villaggio turistico in località *Is Arenas* (Oristano), in un'area rilevante ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, o almeno non avendo correttamente considerato se le caratteristiche del progetto, che è un progetto di cui all'Allegato II della direttiva 85/337/CEE, richiedessero una tale valutazione,
12. avendo omesso di astenersi dall'adottare misure suscettibili di mettere in pericolo la conservazione degli habitat, e in particolare degli habitat prioritari, presenti nei Siti di Importanza Comunitaria proposti interessati dal progetto, e